

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 92

25 marzo 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2016 - ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Oggetto assembleare n. 2410

Relazione

Il presente progetto dispone l'abrogazione di 54 leggi regionali. Esso rappresenta il terzo importante intervento di sfoltoimento normativo dopo l'approvazione della legge regionale n. 27 del 2013 con la quale è stata disposta l'abrogazione di 67 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative e della legge n. 10 del 2015 con cui è stata disposta l'abrogazione di 39 tra leggi e regolamenti regionali e 45 disposizioni normative.

Le ragioni e le esigenze alla base delle operazioni periodiche di sfoltoimento normativo sono già state ampiamente illustrate in occasione delle due precedenti leggi sopra richiamate e sono state altresì sottolineate dall'Assemblea Legislativa durante le ultime due Sessioni di semplificazione.

La riduzione del patrimonio normativo rappresenta l'esito di un processo permanente di verifica dell'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle normative. Scopo dell'operazione è evitare che siano presenti nell'ordinamento delle normative superate o implicitamente abrogate, disposizioni disseminate su una molteplicità di testi normativi eterogenei o la proliferazione non necessaria di normative. Questi obiettivi possono essere raggiunti tramite operazioni periodiche di manutenzione, attraverso interventi di abrogazione, di riordino o di accorpamento delle disposizioni superstiti in legge organiche, nonché di riforma complessiva della materia o del settore.

Già con l'approvazione della legge regionale n. 10 del 2015 l'attività di revisione della normativa ha assunto un carattere periodico. Detta legge era infatti contenuta nel Collegato alla legge Comunitaria regionale per il 2015. Il collegamento tra l'intervento normativo di semplificazione e la legge comunitaria annuale risponde a molteplici esigenze. In primo luogo l'attività di revisione periodica della normativa è coerente con quanto prevede la comunicazione COM (2012) 746 che delinea la futura strategia in tema di qualità della regolazione attraverso il "Regulatory Fitness and Performance Programme" (REFIT), che segna l'abbandono di un metodo specifico di misurazione e riduzione dei soli oneri amministrativi, per sostenere una metodologia di analisi e valutazione che abbraccia l'intero ciclo della normazione, e ribadito dalla comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive".

Inoltre l'attività di recepimento della normativa europea attuata con la legge Comunitaria e l'attività di revisione della normativa regionale rientrano entrambe e in maniera complementare nell'attività di manutenzione della normativa. Infine il previsto collegamento consente di conferire all'operazione di abrogazione normativa la medesima periodicità della Comunitaria.

In tale contesto, anche il presente progetto di legge viene presentato come progetto di legge collegato alla legge comunitaria regionale, ponendosi come strumento di attuazione di un sistema di revisione normativa analogo a quello che a livello dell'Unione europea viene attuato ogni anno con il "programma Refit".

Da un punto di vista metodologico, anche per la predisposizione del presente progetto, come per le due precedenti leggi di abrogazioni, è stato attivato il Gruppo Tecnico Tematico per l'attuazione della Terza Linea per la semplificazione, linea individuata in seno al Nucleo per la Semplificazione - ai sensi della legge regionale n. 18 del 2011 - e dedicata a "Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione - AIR, VIR e ATN", con l'obiettivo di migliorare la qualità normativa attraverso l'analisi e l'implementazione di una serie di strumenti per la qualità della regolazione. Il lavoro del Gruppo Tecnico Tematico si è articolato su più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative; una seconda fase di classificazione delle normative tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili; una terza fase di raccolta delle normative e delle disposizioni abrogabili e contestuale valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative; infine, la fase di elaborazione del progetto legislativo in cui viene disposta l'abrogazione, vengono disciplinati gli effetti e vengono elencate le disposizioni da abrogare.

Nell'ottica di sottoporre a verifica l'intero patrimonio normativo regionale, si è proseguito - secondo un ordine cronologico già adottato per l'elaborazione delle legge n. 10 del 2015 - col prendere in esame le leggi approvate nel decennio 1981-1990 (mentre la legge n. 10 del 2015 si era concentrata nel decennio precedente). Questa spiega il perché le leggi contenute nell'elenco risalgono prevalentemente ma non esclusivamente a questo periodo. La presenza di alcune leggi precedenti e successive a tale arco temporale deriva dalla necessità di disporre l'abrogazione di discipline superate a seguito dell'ordinaria attività di revisione normativa da parte delle strutture regionali. Va altresì segnalato che una buona parte delle leggi contenute nell'elenco sono leggi di pura modifica abrogabili in virtù del principio affermato nel comma 3 dell'art. 2 del presente progetto, come si illustrerà nel prosieguo della relazione.

Illustrazione degli articoli

Articolo 1

L'articolo 1 esplicita l'obiettivo di semplificazione del sistema normativo regionale in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT, di cui il presente progetto di legge, c.d. Collegato alla legge comunitaria regionale, rappresenta l'applicazione. Lo strumento utilizzato è l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

Articolo 2

L'articolo 2 contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua

le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall'abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Il comma 1 stabilisce che "Sono o rimangono abrogate le leggi regionali di cui all'allegato A".

L'insieme delle normative abrogate è infatti contenuto nell'Allegato A, parte integrante del progetto. L'elenco è ordinato cronologicamente. La formula "Sono o rimangono abrogati...." si rende necessaria per eliminare ogni dubbio circa la portata abrogativa della previsione: l'effetto che si vuole produrre è quello di eliminare dall'ordinamento regionale non solo le leggi vigenti (e per le quali si è ravvisata la necessità di una loro abrogazione) ma anche quelle implicitamente o tacitamente abrogate. L'abrogazione implicita, come è noto, opera in presenza di formule quali "Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge": in questi casi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili non vengono espressamente menzionate, ed è demandata all'interprete la valutazione dell'incompatibilità della precedente normativa rispetto alla nuova.

L'abrogazione tacita opera quando la nuova normativa, senza richiamare formule di abrogazione per incompatibilità, introduce una disciplina che rinnova o sostituisce o supera una precedente disciplina.

In entrambi i casi, il rischio, soprattutto in contesti normativi complessi e in presenza di molteplici centri di produzione normativa, è che si determinino divergenze interpretative ed incertezze sulla normativa da applicare, e quindi, in sostanza, una mancanza di certezza del diritto. La formula utilizzata nel comma 1 produce dunque l'effetto di "trasformare" le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate in disposizioni espressamente abrogate. Trattandosi di un'operazione di pulizia formale, resta chiaramente ferma la decorrenza ex tunc dell'abrogazione, la quale era implicitamente, o tacitamente, già avvenuta.

Il comma 2 stabilisce che "Le leggi regionali di cui alla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa" Questa previsione è utile a ribadire, in applicazione del principio del tempus regit actum, che i rapporti, e dunque i procedimenti, nati prima dell'abrogazione e non ancora esauriti continuano ad essere regolati dalle disposizioni abrogate. Questo perché la disposizione abrogata cessa di avere efficacia per il futuro ma continua a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione. Tra i procedimenti che vengono espressamente salvaguardati vi sono quelli di carattere sanzionatorio, cioè finalizzati all'applicazione di una sanzione, e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

Il comma 3 puntualizza che "In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione delle leggi attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate." Tale comma affronta il tema della reviviscenza delle norme abrogate o modificate da parte delle disposizioni che vengono abrogate. Quello delle reviviscenze è un tema di rilevanza generale, in quanto connesso a tutte le operazioni di abrogazione di disposizioni normative, che peraltro non trova una disciplina in alcuna norma positiva. La mancanza di riferimenti positivi sulla reviviscenza ha indotto

i compilatori dell'ultima versione del Manuale interregionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi ad inserire un apposito paragrafo dedicato alla reviviscenza che precisa che l'abrogazione di disposizioni abrogative o modificative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate e stabilisce anche che qualora sia necessario ridare vigenza ad una disposizione abrogata è necessario affermare espressamente in via legislativa la reviviscenza della disposizione abrogata, chiarendo se essa opera ex nunc o ex tunc. Tale regola recepisce tra l'altro l'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, che ritiene che la disposizione abrogata da disposizione a sua volta abrogata

non rivive. Questo perché l'abrogazione ha effetto ex nunc e dunque non è idonea a rimuovere l'eliminazione avvenuta antecedentemente: la disposizione abrogata rimane tale. Questa regola vale anche nel caso di abrogazione di disposizione modificativa di altra disposizione: la disposizione già modificata rimane tale anche se la disposizione modificatrice viene successivamente abrogata. Poiché l'Allegato A contiene disposizioni abrogative e modificative di precedenti normative regionali, si è ritenuto opportuno codificare tale regola per riaffermare senza possibilità di incertezze, che tali modifiche e abrogazioni, essendosi già prodotte, non vengono travolte dalle disposte abrogazioni.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 "Regulatory Fitness and Performance Programme" (REFIT), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali

già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Art. 2*Abrogazioni*

1. Sono o rimangono abrogate le leggi di cui all'allegato A.
2. Le leggi di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione delle leggi attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

ALLEGATO A

ELENCO LEGGI ABROGABILI

- 1) **LEGGE REGIONALE 21 agosto 1974, n. 41** (Partecipazione della regione Emilia- Romagna alla costituzione della "Società per la gestione del palazzo della cultura e dei congressi di Bologna s.p.a."(so.ge.pa.co))
- 2) **LEGGE REGIONALE 1 agosto 1978, n. 29** (Soppressione dell'Istituto regionale di studi giuridici istituito con legge regionale 9 agosto 1974, n. 38)
- 3) **LEGGE REGIONALE 3 agosto 1979, n. 24** (Norme attuative del dpr 24 luglio 1977, n. 616 (art. 47) in materia di biblioteche popolari, centri bibliotecari di educazione permanente e servizio nazionale di lettura)
- 4) **LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25** (Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria)
- 5) **LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. 1** (Modifica della legge regionale 4 settembre 1981, n. 29 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura ")
- 6) **LEGGE REGIONALE 2 marzo 1982, n. 10** (Finanziamento studi e progetti di fattibilità per il polo universitario in Romagna)
- 7) **LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 22** (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 60 del 29 dicembre 1980, concernenti l'adeguamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio alla tassa erariale)
- 8) **LEGGE REGIONALE 17 giugno 1982, n. 29** (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 16 giugno 1981, n. 17](#) "Norme per la disciplina delle professioni di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico")
- 9) **LEGGE REGIONALE 5 luglio 1982, n. 31** (Modificazione della [legge regionale 30 novembre 1981, n. 42](#), recante "Norme per la classificazione delle aziende alberghiere")
- 10) **LEGGE REGIONALE 16 luglio 1982, n. 32** (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica")
- 11) **LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1982, n. 55** (Aumento della tassa regionale di circolazione)
- 12) **LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 56** (Istituzione di tariffe speciali di abbonamento a servizi pubblici di trasporto a favore di particolari categorie di utenza)
- 13) **LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 63** (Interpretazione autentica dell' art. 1 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 43 "Concessione di contributi integrativi a consorzi di cooperative di pescatori per la costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana")
- 14) **LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 5** (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, recante Norme sulla classificazione delle aziende alberghiere)
- 15) **LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1983, n. 38** (Provvedimenti in materia di tasse di concessione regionali)
- 16) **LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1983, n. 41** (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

- 27 dicembre 1971 n. 1, concernenti la determinazione dell'ammontare della imposta regionale sulle concessioni statali)
- 17) **LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 30** (Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 30 novembre 1981 n. 42](#) "Classificazione delle aziende alberghiere in attuazione alla legge statale 17 maggio 1983 n. 217 - legge quadro sul turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica")
 - 18) **LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 43** (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1982 n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica")
 - 19) **LEGGE REGIONALE 23 novembre 1984, n. 51** (Aumenti in materia di tasse di concessione regionali)
 - 20) **LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 15** (Disposizione finale e transitoria aggiunta all'articolo 23 della legge regionale 2 novembre 1983 n. 39 "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e degli operatori sociali e per l'aggiornamento obbligatorio del personale dei servizi sociali e sanitari")
 - 21) **LEGGE REGIONALE 25 novembre 1985, n. 26** (Aumenti in materia di tasse di concessione regionali)
 - 22) **LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29** (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di enti locali)
 - 23) **LEGGE REGIONALE 5 aprile 1986, n. 8** (Proroga dei termini per l'adeguamento delle aziende alberghiere ai requisiti di classificazione "Modifica del quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 30")
 - 24) **LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 15** (Interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. 24.3.1980, n. 20)
 - 25) **LEGGE REGIONALE 12 luglio 1986, n. 21** (Partecipazione azionaria della Regione Emilia-Romagna alla società "Idrovie SpA")
 - 26) **LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1987, n. 5** (Modifiche alla [l.r. 24 luglio 1979, n. 19](#), concernente "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni")
 - 27) **LEGGE REGIONALE 23 novembre 1987, n. 36** (Norme per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per la gestione di una scuola di formazione per il personale direttivo della pubblica amministrazione regionale e locale)
 - 28) **LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 37** (Variazione del periodo di decorrenza del primo quinquennio di validita' della classificazione a stelle delle aziende alberghiere - Modifica del secondo comma dell'art. 9 e del primo comma dell'art. 10 della l.r. 14 giugno 1984, n.30)
 - 29) **LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 39** (Interventi a favore della pioppicoltura: modifiche all'art. 5 della l.r. n. 30 del 1981)
 - 30) **LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 41** (Modificazione della l.r. 7 gennaio 1985, n. 1 "Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta")
 - 31) **LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 42** (Modifiche alla l.r. 29 marzo 1980, n. 22, recante norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della

contabilità nell' Unita' Sanitaria Locale)

- 32) **LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 44** (Rideterminazione dell'importo della tassa sulle concessioni regionali per la costituzione e il rinnovo di aziende faunistico – venatorie)
- 33) **LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1988, n. 2** (Modificazioni ed integrazioni alla [legge regionale 29 marzo 1980, n. 22](#), recante "Norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale")
- 34) **LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22** (Modificazioni della *l.r.* 12 dicembre 1985, n. 27 "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia - Romagna e per il conferimento di incarichi regionali", della *l.r.* 18 agosto 1984, n. 44 "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione", della *l.r.* 28 ottobre 1987, n. 30 "Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti" e della *l.r.* 9 settembre 1987, n. 28 "Norme per la pubblicazione e la vendita del bollettino ufficiale")
- 35) **LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30** (Costituzione del sistema informativo regionale)
- 36) **LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 33** (Modifiche alla *l.r.* 27 agosto 1984, n. 45 "Norme per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle province di Parma e di Reggio Emilia")
- 37) **LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 48** (Modifiche alla *l.r.* 14 febbraio 1979, n. 3 concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche)
- 38) **LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 51** (Aggiornamenti in materia tributaria)
- 39) **LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1989, n. 4** (Modifiche alla *l.r.* 29 marzo 1980, n. 22 "norme sulla contabilità delle Unita' Sanitarie Locali")
- 40) **LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 15** (Interpretazione autentica dell'art. 3, primo comma, della *l.r.* 23 novembre 1987, n. 35, avente ad oggetto " Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi degli artt. 14 e 15 del dpr 24 luglio 1977, n. 616")
- 41) **LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 16** (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla srl per le attività promozionali connesse con i campionati del mondo di calcio del 1990)
- 42) **LEGGE REGIONALE 25 maggio 1989, n. 18** (Modificazioni alla *l.r.* 13 agosto 1973, n. 29, concernente il potenziamento delle strutture produttive zootecniche)
- 43) **LEGGE REGIONALE 14 luglio 1989, n. 24** (Riapertura del termine per la denuncia dei requisiti delle aziende alberghiere ai fini della riclassificazione per il quinquennio 1990-1994 ai sensi dell'art. 7 della *l.r.* 30 novembre 1981, n. 42)
- 44) **LEGGE REGIONALE 26 agosto 1989, n. 30** (Modifiche ed integrazioni alla *l.r.* 16 giugno 1981, n. 17, concernente "Norme per la disciplina delle professioni di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico")
- 45) **LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 33** (Attuazione del Programma integrato mediterraneo per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale e modifiche all'art. 5 della *l.r.* 5 settembre 1988, n. 39, concernente "Attuazione del Programma integrato mediterraneo per la Regione Emilia-Romagna")
- 46) **LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 45** (Aggiornamenti in materia tributaria)
- 47) **LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 1** (Modifiche alla [l.r. 10 dicembre 1987, n. 40](#))

concernente " norme in materia di partecipazione regionale in società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro – alimentari")

- 48) **LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 2** (Integrazione dell'art. 3 della [lr 4 aprile 1973, n. 20](#) "Interventi a sostegno delle cooperative agricole")
- 49) **LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1990, n. 8** (Proroga del termine previsto dall'art. 11, comma 4, della lr 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo")
- 50) **LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 38** (Modificazione della lr 29 marzo 1980, n. 22, recante "Norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilita' nelle Unita' Sanitarie Locali")
- 51) **LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 39** (Integrazioni alle leggi regionali [4 aprile 1973, n. 20](#) e [13 agosto 1973, n. 29](#), per il loro adeguamento alla normativa comunitaria)
- 52) **LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 43** (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione del comitato promotore per la raccolta di fondi destinati alla costruzione di un monastero con annessa chiesa di proprietà dell'arcidiocesi di Bologna)
- 53) **LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 50** (Adeguamento dell'importo della tassa automobilistica regionale all'ammontare complessivo di quella erariale)
- 54) **LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1990, n. 51** (Aggiornamenti in materia tributaria)
-
-